



Diritto e società

“Giustizia penale e dintorni”

Le riflessioni di Giovanni Fiandaca sulla crisi della giustizia italiana e la biografia intellettuale di un grande giurista

di [Alessandro Centonze](#)

22 ottobre 2022

Sommario: 1. [La biografia accademica e il ruolo di Giovanni Fiandaca nel mondo giuridico italiano](#) – 2. [Giustizia penale e dintorni: alle origini del rapporto tra Giovanni Fiandaca e Il Foglio](#) – 3. [Le posizioni sugli “impostori della morale” e sulla “antimafia di facciata”: una visione lucida e originale dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata](#) – 4. [Le riflessioni sul mondo carcerario: dalle politiche iper-punitiviste all’ergastolo ostativo](#) – 5. [L’implosione del mondo giudiziario italiano e la crisi del sistema di autogoverno della magistratura italiana](#)

1. La biografia accademica e il ruolo di Giovanni Fiandaca nel mondo giuridico italiano

Non è facile parlare del professor Giovanni Fiandaca e della sua presenza nel mondo della cultura giuridica italiana; anzi parlare di questo giurista siciliano è un’operazione che si

presenta, fin da subito, estremamente impegnativa.

Il docente palermitano, nella sua ormai cinquantennale esperienza, scientifica e istituzionale, ha rappresentato tante, troppe mirabili cose; tutte non facilmente comparabili con altre figure del panorama giuridico italiano contemporaneo.

Giovanni Fiandaca, innanzitutto, è un giurista siciliano formatosi alla Scuola penalistica palermitana ed è uno dei più importanti penalisti del secondo dopoguerra italiano, nel cui contesto scientifico è stato lungamente presente quale professore ordinario di diritto penale dell'Università di Palermo.

È, inoltre, un innovatore del diritto penale classico, di derivazione germanica, che, dal suo interno, fin dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso –, con il suo fondamento studio sul reato commissivo mediante omissione^[1] –, ha fatto evolvere come poche altre figure accademiche nostrane, intervenendo su alcuni temi centrali della dogmatica penalistica^[2], che dopo i suoi studi, hanno assunto una configurazione nuova e differente.

La sua importanza per il mondo scientifico italiano, del resto, è testimoniata dall'autorevolezza del gruppo scientifico che ha costituito durante il suo pluriennale impegno nell'Ateneo palermitano, grazie al quale tanti suoi allievi hanno conseguito il ruolo apicale della docenza universitaria, onorando e diffondendo gli insegnamenti del loro Maestro. Ai suoi insegnamenti, invero, si sono ispirati numerosi accademici italiani, non soltanto isolani, che hanno seguito le sue indicazioni dottrinarie, tributandogli il giusto riconoscimento nelle numerose opere che, direttamente o indirettamente, si ispirano ai suoi studi.

Questa autorevolezza è anche testimoniata dai numerosi incarichi istituzionali ricoperti dal professor Fiandaca nel corso degli anni, tra i quali è utile richiamare l'incarico di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura militare; l'incarico di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura; l'incarico di componente della Commissione Pisapia per la riforma del Codice Penale; l'incarico di componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione professionale dei magistrati; l'incarico di presidente della commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata; l'incarico di Garante per la tutela dei diritti dei detenuti per la Regione Sicilia.

Il penalista palermitano, infine, è una figura iconica per il mondo dei giuristi italiani, essendo il coautore del manuale universitario più diffuso dell'ultimo quarantennio – il mitico “Fiandaca-

Musco”[\[3\]](#); mitico come poche altre opere manualistiche – su cui si sono cimentate intere generazioni di penalisti, che si sono formati su questo testo scientifico, che li ha accompagnati nel corso delle loro carriere.

2. Giustizia penale e dintorni: alle origini del rapporto tra Giovanni Fiandaca e *Il Foglio*

Il professor Giovanni Fiandaca, tuttavia, non è soltanto l’esponente del mondo scientifico ammirato e seguito, di cui si è parlato nel paragrafo precedente.

Infatti, in questa parte della sua vita professionale, ha affiancato all’attività scientifica tradizionale, che ha continuato a portare avanti anche dopo il suo pensionamento dall’Università di Palermo, quella di esponente di primo piano della vita culturale nostrana, prendendo parte al dibattito sulla giustizia e sul mondo giudiziario italiano con interventi lucidi e originali.

Di questa vita culturale parallela – o meglio integrativa – costituisce una testimonianza vivida il volume pubblicato dall’editore Zanichelli, intitolato “Giustizia penale e dintorni. Dieci anni di interventi sul Foglio”, che raccoglie gli interventi pubblicati sul quotidiano *Il Foglio*, a partire dal 2013, in cui il docente palermitano ha espresso il suo lucido punto di vista su alcuni importanti temi giudiziari, mettendo in luce aspetti poco conosciuti, ma illuminanti, del suo pensiero.

Le ragioni che hanno dato origine alla collaborazione tra Giovanni Fiandaca e *Il Foglio* sono ben spiegate nella premessa del volume che si commenta, in cui si evidenzia che, dopo un saggio pubblicato su una rivista scientifica[\[4\]](#), Emanuele Macaluso, con cui condivideva rapporti di amicizia, lo metteva in contatto con Giuliano Ferrara. Il direttore del Foglio, quindi, decideva di pubblicare per intero il suo intervento – in cui si esprimeva una posizione critica sul cosiddetto processo-trattativa, in corso di celebrazione a Palermo – utilizzando il titolo di forte impatto mediatico “Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca”[\[5\]](#).

La pubblicazione di questo intervento suscitava non poche polemiche, alcune delle quali provenienti da ambienti storicamente vicini al nostro Autore, che lo amareggiavano, ma ne rafforzavano i suoi propositi divulgativi. Per comprendere questi propositi è utile citare le parole dello stesso accademico, che così giustifica la prosecuzione della sua collaborazione con *Il Foglio* nonostante le iniziali polemiche: «Il fatto è che una spontanea attrazione per il *Foglio* io l’ho sentita in passato e continuo ad avvertirla oggi, almeno per due ragioni che riassumerei in questo modo: perché si caratterizza come un giornale di così intelligente e stimolante

“scorrettezza politica”, da sollecitare una salutare messa in discussione di molti miti, dogmi, tabù, teorie, convinzioni, credenze, pregiudizi e ipocrisie diffusi nell’orizzonte troppo conformistico e chiuso del “politicamente corretto” odierno; e perché difende con convinzione e costanza un garantismo penale ai miei occhi non peloso e interessato, bensì *super partes*»[6].

Da qui si sviluppava il pluriennale rapporto di collaborazione tra Giovanni Fiandaca e *Il Foglio*, di cui i diciassette capitoli che compongono il volume che si commenta sono espressione, legati, come sono, da un filo conduttore spiegato dallo stesso accademico, in un altro passaggio della premessa del suo volume. In tale passaggio, in particolare, si afferma, che il *fil rouge* dei suoi interventi sul *Foglio* è costituito «da una netta opposizione critica alla pretesa [...] di poter utilizzare legittimamente ed efficacemente il diritto ed il processo penale per scopi di amplissima portata; e il cui perseguimento [...] ha prodotto e può continuare a produrre l’effetto o di sovraesporre politicamente il potere giudiziario, ponendolo in aperto conflitto o in forte tensione con altri poteri statali, oppure ancora di caricarlo di compiti che più propriamente spettano ad attori sociali o culturali operanti fuori dalla sfera politico-istituzionale [...]»[7].

La posizione del docente palermitano, dunque, è chiara, ruotando attorno al ripudio della tentazione di utilizzare il diritto penale come strumento per contrastare fenomeni di degenerazione sociale, pur esistenti, rispetto ai quali le scienze criminali sono utilizzabili nei soli limiti del processo penale e delle sue regole, che devono ritenersi insuperabili e inviolabili. A questi limiti, l’accademico si ispira in tutti i suoi interventi giornalistici, nei quali la constatazione dei mali che affliggono una parte del territorio italiano non può mai essere disgiunta da un approccio garantistico, che deve porre l’individuo al centro di tali riflessioni[8].

Si tratta di un punto di vista che, in qualche modo, accomuna il nostro Autore a Leonardo Sciascia, entrambi essendo convinti che il perseguimento degli obiettivi giudiziari non può mai essere scorporato dal rispetto delle garanzie individuali e dalle finalità correlate a questi obiettivi, disattendendo le quali è incombente l’errore giudiziario, che costituisce il pericolo maggiore in cui può incorrere chiunque esercita l’attività giurisdizionale.

Non si può, in proposito, non citare il paragrafo conclusivo della raccolta di interventi in esame, dedicato a Leonardo Sciascia, intitolato “Leggere Leonardo Sciascia come antidoto agli abusi della giustizia”[9], in cui, tra l’altro, si dà conto delle ragioni dell’interesse che l’opera dell’Autore racalmutese ha assunto negli ultimi anni, di cui sono testimonianza numerose pubblicazioni, anche recenti, che riprendono i temi affrontati dall’accademico palermitano. L’Accademico, in

questo modo, ricorda ai lettori del *Foglio* che l'opera di Leonardo Sciascia costituisce una sorta di *memento* contro il pericolo di un collasso morale della giurisdizione; pericolo che è tanto maggiore quanto più ci si allontana da una dimensione garantistica dello *jus dicere*, che trae il suo fondamento dalla ricerca della verità giudiziaria, che non deve mai passare attraverso semplificazioni procedurali, inammissibili quand'anche sorrette dai più alti intenti.

3. Le posizioni sugli “impostori della morale” e sulla “antimafia di facciata”: una visione lucida e originale dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata

Nella cornice culturale descritta nel paragrafo precedente si muovono le critiche mosse alla cosiddetta antimafia di facciata – che accomunano ulteriormente Giovanni Fiandaca a Leonardo Sciascia, al quale, come detto, è dedicato un capitolo del volume in esame[\[10\]](#) – che costituisce uno dei pilastri delle raffinate riflessioni dell'accademico palermitano.

A queste tematiche, in particolare, l'Autore si dedica nel capitolo intitolato “Contro gli impostori della morale”[\[11\]](#), che chiariscono il suo punto di vista sul legame inscindibile tra giustizia e rispetto delle garanzie individuali e, a monte, tra attività giurisdizionale ed etica del diritto, su cui il docente palermitano si era già soffermato nel capitolo di apertura della sua raccolta di interventi, intitolato “La trattativa stato-mafia”[\[12\]](#).

Si tratta, invero, di riflessioni che, soprattutto nei titoli a effetto utilizzati, sembrano riecheggiare il noto, memorabile, articolo di Leonardo Sciascia, intitolato “I professionisti dell'antimafia”, pubblicato sul *Corriere della sera* del 10 gennaio 1987[\[13\]](#), che non solo alimentò grandi polemiche nell'opinione pubblica dell'epoca, ma diede vita a un vero e proprio neologismo, tuttora largamente utilizzato dai commentatori dei temi giudiziari. I ragionamenti svolti, però, si muovono su un piano contiguo ma differente da quello affrontato da Sciascia, risultando orientati dalla prospettiva, legalitaria e costituzionale, che ha guidato la cinquantennale attività scientifica dell'accademico palermitano.

Quale è, in questo caso, l'idea che muove Giovanni Fiandaca?

Il senso di questi interventi giornalistici ci viene chiarito dallo stesso accademico palermitano, che si domanda «l'antimafia ha una tale specificità politica da giustificare che alcuni politici intestino alla lotta alla mafia tutto il loro impegno politico?»[\[14\]](#).

La risposta, anche alla luce delle considerazioni che si sono espone nei paragrafi precedenti non può che essere negativa, essendo evidente che la strumentalizzazione della politica antimafia – non solo giudiziaria – e le affermazioni di politici che fanno della lotta alla criminalità organizzata il vessillo del loro impegno porta allo svolgimento di compiti eteronomi, determinando scambi confusi di ruoli istituzionali, che minano la credibilità delle forze politiche che propugnano questi contro-valori e inquinano l'attività giurisdizionale.

Questo approccio all'antimafia, per altro verso, esprime la scarsa capacità delle forze politiche, soprattutto meridionali, di concepire disegni di recupero sociale di ampio respiro, in assenza dei quali lo sbandieramento di ideali antimafia “di facciata” finisce per mascherare l'incapacità degli amministratori di portare avanti sfide istituzionali all'altezza dei tempi e progetti in grado di determinare un miglioramento effettivo del tessuto socio-economico. E' evidente, allora, che nel contesto «di una politica degna di questo nome, è molto probabile che non vi sarebbe bisogno di una politica specificamente antimafia [...]»[\[15\]](#), essendo scontato che «la legalità e la lotta contro i poteri criminali dovrebbero costituire presupposti etici, trasversalmente condivisi, di qualsivoglia impegno politico»[\[16\]](#).

Nello stesso versante si collocano le considerazioni effettuate dall'Autore nel capitolo intitolato “La vera origine della gogna”[\[17\]](#), incentrato sui rischi di una connotazione eticizzante – ma non etica – dell'azione giudiziaria, che non deve mai trasmodare in un giudizio morale sui comportamenti oggetto di vaglio giurisdizionale, atteso che il fondamento giustificativo della colpevolezza non può che essere il fatto di reato contestato all'imputato; il che comporta la necessaria separazione tra politica, etica e giurisdizione, che postula una verifica esclusivamente processuale sul disvalore del fatto, che, *stricto sensu*, prescinde dalla riprovevolezza del comportamento dell'agente.

Né potrebbe essere diversamente, perché, come riferisce Giovanni Fiandaca, il processo penale è uno strumento che deve essere azionato tenendo sempre presente le garanzie della persona umana, atteso che se «è vero che il processo è totalizzante perché tende sempre a giudicare anche la persona dell'autore, l'imperativo deontologico da trarne non potrebbe che essere questo: il magistrato dovrebbe [...] guardarsi dalla tentazione di utilizzare il processo come strumento di censura individualizzazione e moralizzazione pubblica»[\[18\]](#). Diversamente, si finisce «per incrementare oltre misura la già naturale vocazione del giudizio penale a veicolare condanne morali che coinvolgono l'intera personalità degli imputati: con un accresciuto effetto di torsione moralistica, in chiave illiberale, dell'esercizio della giurisdizione»[\[19\]](#).

4. Le riflessioni sul mondo carcerario: dalle politiche iper-punitiviste all'ergastolo ostativo

Il volume che si commenta è un'occasione per parlare anche di un altro aspetto del pensiero di Giovanni Fiandaca, emerso soprattutto negli ultimi anni, riguardante la sua attenzione al mondo carcerario e ai diritti dei detenuti, che è figlia della dalla prospettiva, legalitaria e costituzionale, dell'accademico.

Il docente palermitano, invero, si è sempre mostrato attento alla funzione della pena e ai profili sanzionatori del sistema penale, ma, soprattutto negli ultimi anni, in concomitanza con la sua nomina a Garante dei detenuti per la Regione Sicilia, avvenuta nel 2016, ha dedicato particolare attenzione a questi temi, che si pongono in linea con il rispetto delle garanzie costituzionali di cui la sua opera è impregnata.

Di questa attenzione sono espressione alcuni interventi pubblicati sul *Foglio* tra il 2019 e il 2021 [\[20\]](#), che rivelano quale sia il senso delle riflessioni dell'Autore, interessato al cattivo stato di salute del mondo carcerario italiano, che affonda le sue radici in molteplici fattori che le ultime gestioni ministeriali hanno accentuato. La crisi del sistema penitenziario italiano, infatti, è tale da necessitare l'elaborazione di una strategia integrata di interventi, della cui necessità non sempre le istituzioni governative sembrano essere consapevoli.

La crisi del sistema penitenziario italiano è accentuata dal fatto che, secondo l'accademico palermitano, ai tradizionali fattori endemici di disfunzione organizzativa – quali l'inadeguatezza delle strutture carcerarie, l'eccessiva lentezza dei processi, l'enorme quantità di reati che inflaziona la macchina giudiziaria, le carenze di personale e di risorse – si accompagnano alcuni nodi culturali irrisolti, che traggono origine dai modelli giuridici oggi, in una certa parte, dominanti. Secondo il professor Fiandaca, infatti, questi modelli sembrano «orientare verso un tendenziale sbilanciamento in senso iper-punitivista [...]» [\[21\]](#) le politiche penitenziarie e «andrebbero auspicabilmente riequilibrati non solo in nome dei principi del costituzionalismo garantista ma anche per fugare una fuorviante illusione: cioè l'illusione che la repressione penale possa fungere da rimedio risolutivo contro i più gravi mali sociali di turno» [\[22\]](#).

Questo approccio, a sua volta, è collegato alla strumentalizzazione della “questione criminale” in funzione della ricerca del consenso elettorale, che è correlata alle oscillazioni dell'opinione pubblica sui temi della risposta repressiva, essendo evidente che l'allarme-criminalità e le conseguenti scelte di politica repressiva hanno, nel corso degli ultimi decenni, condizionato il dibattito politico.

Di più, secondo l'Autore, l'aspro contrasto politico sulle politiche repressive ha impedito che le linee ispiratrici delle riforme in materia penitenziaria fossero il frutto di disegni chiari e razionali, concepiti sulla base di competenze tecniche adeguate alle questioni istituzionali da affrontare.

Queste irrisolte conflittualità, dunque, non hanno consentito di affrontare i temi centrali della crisi del mondo carcerario, costituiti dal sovraffollamento delle carceri e dal miglioramento complessivo delle condizioni di vita dei detenuti, che possono essere risolti solo rilanciando percorsi risocializzativi e aumentando la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione. Non possono, in proposito, non richiamarsi le illuminanti parole dell'accademico, secondo cui «l'esigenza di migliorare e riformare il sistema penitenziario [...] lungi dall'essere motivato da ingenuo buonismo, tende al contrario a un obiettivo di concreta utilità sociale nell'interesse della generalità dei cittadini»[\[23\]](#).

Queste considerazioni ci fanno comprendere ulteriormente le ragioni delle aspre critiche che una parte dell'opinione pubblica ha espresso nei confronti di alcune pronunce giurisdizionali, che, viceversa, andavano salutate con grande favore, come quella della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo[\[24\]](#).

Le critiche dell'opinione pubblica verso questa tipologia di pronunzie, infatti, è la conseguenza della svolta iper-punitivista di una parte delle forze politiche del Paese, atteso che l'azione di contrasto alla criminalità organizzata non può assurgere a valore supremo dell'attività istituzionale e non può consentire di bollare come espressione di ingenuità idealistica l'atteggiamento dei soggetti che esprimono sentimenti di perplessità verso istituti penitenziari incentrati su presunzioni assolute. Né tale rigore sanzionatorio, secondo l'accademico, vale ad attenuare il dolore patito dalle vittime dei reati di mafia, che non viene alleviato dall'applicazione di istituti connotati da eccessività repressiva come l'ergastolo ostativo, che hanno come funzione, non secondaria, quella di rassicurare la pubblica opinione.

A tutto questo si aggiunga che l'ergastolo ostativo va incontro a numerose obiezioni, difficilmente superabili, la principale delle quali è costituita dal fatto che «la indisponibilità a collaborare non è un indicatore certo e univoco di mancato ravvedimento; il mafioso può rifiutare di collaborare per il timore di esporre se stesso o propri familiari al pericolo di ritorsioni o per la indisponibilità morale a scambiare la propria libertà con quella di altri [...]»[\[25\]](#). Senza considerare che l'istituto dell'ergastolo ostativo, tanto sostenuto dall'area iper-punitivista del Paese viola «il diritto alla

libertà morale [...] proprio perché la scelta di collaborare avviene sotto la forte pressione psicologica dell'alternativa tra segregazione perpetua e possibilità di tornare liberi [...]»[\[26\]](#).

5. L'implosione del mondo giudiziario italiano e la crisi del sistema di autogoverno della magistratura italiana

Un ultimo filo conduttore del volume che si sta commentando è costituito dalle riflessioni dedicate alla crisi del sistema giudiziario italiano, sviluppate attraverso diversi interventi, pubblicati sul *Foglio* tra il 2015 e il 2021, alle quali, tra l'altro, è dedicato il Capitolo IV, intitolato “Consiglio superiore della magistratura (tra nomine controverse, degenerazioni correntizie, contiguità politiche e sospetta corruzione)”.

Anche in questo caso, occorre porsi preliminarmente una domanda: qual è il punto di vista dell'Autore sulla crisi epocale che attraversa la magistratura italiana?

Per rispondere a questa domanda occorre evidenziare che, secondo Giovanni Fiandaca, la crisi della magistratura italiana e la degenerazione del sistema correntizio che l'ha provocata è determinata da una pluralità di fattori, in parte interni e in parte esterni all'ordine giudiziario, che, con il passare del tempo, hanno prodotto delle vere e proprie «“mutazioni antropologiche” dell'uomo-magistrato quale riflesso di tendenze culturali, dei costumi e di prassi che di volta in volta si avvicinano nella società esterna»[\[27\]](#).

Queste “mutazioni antropologiche”, alimentate da un rapporto spesso perverso tra magistratura e potere mediatico, hanno determinato una deriva professionale individualistica, che ha finito per porre al centro dell'attenzione dei magistrati italiani il successo personale, l'ambizione carrieristica e la ricerca narcisistica della visibilità esterna; caratteristiche umane, queste, che hanno portato, in alcuni casi noti alla pubblica opinione, a conseguenze parossistiche o addirittura parodistiche.

In questo, decadente, scenario, il docente palermitano si sofferma con attenzione sul rapporto perverso tra magistratura e potere mediatico, che «non dovrebbe in effetti essere rivolta soltanto alle “commistioni inammissibili” tra magistrati e politici, finalizzata [...] a creare indebite o poco trasparenti alleanze trasversali di potere per influenzare la scelta del vice-presidente del Csm, condizionare le nomine dei capi degli uffici giudiziari più importanti, oppure ad esempio per promuovere intese in vista di politiche legislative gradite al potere giudiziario, stipulare accordi per lo scambio di reciproci favori [...]»[\[28\]](#).

Le distorsioni del potere giudiziario, infatti, secondo l'accademico, riguardano anche alcune «forme di collateralismo (vecchio e nuovo) tra politica e giustizia motivate da fini comparativamente più nobili, ma che non per questo risultano innocue quanto alle possibili ricadute nocive sul funzionamento del sistema democratico [...]»; ricadute che riguardano «rapporti di contiguità tra settori della magistratura e settori della politica (o tra singoli magistrati e singoli politici) che poggiano sulla condivisione di ideali, valori o ideologie di fondo che vengono poi tradotti in obiettivi comuni da realizzare per via sia politica che giudiziaria [...]» [\[29\]](#).

Queste distorsioni del potere giudiziario, secondo l'Autore, impongono un' incisiva riforma ordinamentale, che riporti il Consiglio Superiore della Magistratura ad alcuni fondamentali principi, quale la soggezione del giudice di fronte alla legge e l'autonomia del magistrato dal potere politico, fermo restando che l'eliminazione delle cause della degenerazione correntizia comporta un percorso culturale, non semplice né breve, che orienti il magistrato verso il rispetto dei valori costituzionali. Su quest'ultimo piano, il professor Fiandaca introduce un ulteriore argomento, collegato all'accesso in magistratura, evidenziando che «bisognerebbe riaprire il discorso sui gravi limiti del concorso pubblico [...] quale canale di accesso alla funzione giudiziaria, sui persistenti deficit della formazione culturale e tecnica destinata ai futuri magistrati, e – non ultimo – sulle provenienze, le competenze e le insufficienze dei soggetti responsabili delle attività formative nell'ambito della attuale Scuola della magistratura [...]» [\[30\]](#).

[\[1\]](#) Ci si riferisce a G. Fiandaca, *Il reato commissivo mediante omissione*, Giuffrè, Milano 1979, che l'accademico palermitano pubblicò appena trentenne; su analoghi temi di teoria generale del reato, Giovanni Fiandaca è intervenuto, anche con altri importanti interventi, tra cui G. Fiandaca, *Omissione (diritto penale)*, voce, in *Dig. disc. pen.*, UTET, Torino, 1994, VIII, pp. 546 ss.

[\[2\]](#) Tra le tante, fondamentali, opere di Giovanni Fiandaca, senza alcuna pretesa di esaustività, ci si permette di richiamare G. Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1985, V, pp. 301 ss.; Id., *Il diritto penale fra legge e giudice*, CEDAM, Padova, 2002; Id., *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, ESI, Napoli, 2008; Id., *I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva*, in *Riv. it. dir.*

proc. pen., 2011, pp. 1383 ss.; Id, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Giappichelli, Torino, 2014; Id., *Prima lezione di diritto penale*, Laterza, Roma – Bari, 2017.

[3] Ci si riferisce, in particolare, a G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Ottava Edizione, Zanichelli, Bologna, 2022; Id., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I e II, Ottava edizione, Zanichelli, Bologna, 2022.

[4] Il saggio in questione è G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, in *Criminalia*, 2012, pp. 67 ss.

[5] Si veda G. Fiandaca, *Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca*, in *Il Foglio*, 1 giugno 2013.

[6] Si veda G. Fiandaca, *Giustizia penale e dintorni*, cit., p. XI.

[7] Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. XI.

[8] Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. XI.

[9] Si veda G. Fiandaca, *Giustizia penale e dintorni*, cit., pp. 245-249; questo intervento, originariamente, veniva pubblicato su *Il Foglio*, 21 novembre 2021.

[10] Ci si riferisce, in particolare al Capitolo XVII, intitolato “Leggere Leonardo Sciascia come antidoto agli abusi della giustizia, pp. 245-249; questo intervento, originariamente, veniva pubblicato su *Il Foglio*, 6 novembre 2021.

[11] Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 119-122; questo intervento, originariamente, veniva pubblicato su *Il Foglio*, 28 luglio 2015.

[12] Vedi *supra* nota 5.

[13] L'intervento di Leonardo Sciascia, com'è noto, esprimeva le inquietudini dello scrittore racalmutese, che traevano origine da un libro pubblicato da un autore inglese, Christopher Duggan, presso la Casa editrice Rubettino, intitolato *La mafia durante il fascismo*; tali

inquietudini – che erano già presenti, in modo embrionale, in alcuni romanzi degli anni Settanta – riguardavano il pericolo che, attraverso gli strumenti del contrasto alla criminalità organizzata, potessero essere attenuate le garanzie individuali, con un percorso istituzionale che si era già concretizzato in Sicilia nei primi anni del fascismo, con l’azione repressiva condotta dal prefetto Mori.

[\[14\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 120-121.

[\[15\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 121.

[\[16\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 121.

[\[17\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 67-70; questo intervento, originariamente, veniva pubblicato su *Il Foglio*, 9 aprile 2015.

[\[18\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 69-70.

[\[19\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 69-70.

[\[20\]](#) Ci si riferisce, soprattutto, agli interventi contenuti nei Capitoli X e XI, intitolati “Carceri: necessaria una svolta” e “Ergastolo ostativo”, per i quali si rinvia a G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 169-186.

[\[21\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 175.

[\[22\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 175.

[\[23\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 177.

[\[24\]](#) Ci si riferisce alla sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2019, n. 253, con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), condividendo le considerazioni che erano già state espresse dalla Corte EDU il 13 giugno 2019 nella vicenda nota alla pubblica opinione come caso “Viola contro Italia”.

[\[25\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 184.

[\[26\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 184.

[\[27\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 107-108.

[\[28\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 107-108.

[\[29\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, pp. 109-110.

[\[30\]](#) Si veda G. Fiandaca, *op. ult. cit.*, p. 110.